



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

TIPO DI INTERVENTO 10.1.1

Difesa del suolo

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

E

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
PER IMPEGNI IN CORSO**

ANNUALITÀ 2021



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

INDICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
SEZIONE I - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	4
2. FINALITÀ DEL TIPO DI INTERVENTO	4
3. PRESENTAZIONE SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	5
4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	5
5. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
6. SOGGETTI BENEFICIARI	6
7. PERIODO D'IMPEGNO	6
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
8.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'INTERVENTO 1 CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PERMANENTI	6
8.1.1. <i>Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario</i>	6
8.1.2. <i>Criteri di ammissibilità relativi alla superficie</i>	6
8.1.3. <i>Impegni dell'intervento 1</i>	7
8.1.4. <i>Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013</i>	7
8.1.5. <i>Altri obblighi - condizionalità</i>	8
8.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'INTERVENTO 2 AGRICOLTURA CONSERVATIVA	8
8.2.1. <i>Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario</i>	8
8.2.2. <i>Criteri di ammissibilità relativi alla superficie</i>	8
8.2.3. <i>Impegni del tipo di intervento</i>	9
8.2.4. <i>Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013</i>	10
8.2.5. <i>Altri obblighi - condizionalità</i>	10
9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO	10
9.1. COMBINAZIONI DI IMPEGNI E COMBINAZIONI DI MISURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL REG. (UE) N. 807/2014	10
9.2. CAMBIO INTERVENTO	11
9.3. VARIAZIONE DEL NUMERO DI ETTARI SOTTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 PARAGRAFO 1 DEL REG. (UE) N. 1305/2013	11
9.4. SCAMBIO DELLE PARTICELLE	11
9.5. TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI	11
9.6. CLAUSOLE DI REVISIONE	11
10. CRITERI DI SELEZIONE	12
11. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	13
SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO	13
12. DOTAZIONE FINANZIARIA	14
SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO E ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO	14
13. DISPOSIZIONI GENERALI	14
13.1. OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ	14
13.2. REGISTRO AZIENDALE DELLE OPERAZIONI COLTURALI E DI MAGAZZINO	14



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

13.3. OBBLIGO DI PRESENTARE LA DOMANDA ANNUALE DI PAGAMENTO	15
13.4. RINNOVO DEI TITOLI DI CONDUZIONE CHE SCADONO DURANTE L'ANNO D'IMPEGNO	15
13.5. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE OGGETTO D'IMPEGNO (SOI) AMMESSA NELLA DOMANDA DI SOSTEGNO PER TUTTO IL PERIODO PLURIENNALE D'IMPEGNO	15
14. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	16
14.1. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	16
14.2. TIPOLOGIE DI DOMANDE E DI COMUNICAZIONI	16
14.3. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	17
14.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	19
14.4.1. <i>Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento</i>	19
14.4.2. <i>Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.</i>	19
14.4.3. <i>Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)</i>	19
14.4.4. <i>Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)</i>	20
14.5. COMUNICAZIONE DI CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014	21
14.6. COMUNICAZIONE DI CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 E SUBENTRO NELL'IMPEGNO	22
15. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	23
16. RICORSI	23
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
18. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	24
18.1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO E PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO	24
18.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO	28
19. DISPOSIZIONI FINALI	32
20. ALLEGATI	32



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni integrano le istruzioni applicative generali di cui alle Istruzioni Operative emanate dall'Organismo Pagatore (OP) ARGEA n. 4 del 05.03.2021 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021." alle quali si rinvia.

Le presenti disposizioni si applicano alla Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.1 - Difesa del suolo e nello specifico:

- alle domande di sostegno/pagamento annualità 2021 con periodo pluriennale d'impegno **dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2024**;
- alle domande di pagamento annualità 2021 per impegni in corso con periodo pluriennale d'impegno **dal 15 maggio 2016 al 14 maggio 2022** (conferma degli impegni assunti con le domande di sostegno/pagamento annualità 2016).

SEZIONE I - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

2. FINALITÀ DEL TIPO DI INTERVENTO

L'analisi SWOT ha individuato l'erosione e la diminuzione di sostanza organica come i principali fenomeni che possono compromettere le funzioni vitali del suolo.

Il fabbisogno 4.2.23 evidenzia la necessità di azioni atte ad affrontare le cause di degrado del suolo e la scarsa presenza di sostanza organica, accentuate dalle variazioni termiche e pluviometriche (cambiamenti climatici).

L'obiettivo del tipo di intervento è la riduzione dei fenomeni di degrado del suolo e il mantenimento della sua produttività biologica su orizzonti temporali lunghi.

Il tipo di intervento prevede l'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione rispetto a quelle ordinarie e alla baseline pertinente.

Il tipo di intervento contribuisce all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici configurandosi come misura di adattamento ad essi.

Per tale scopo sono sovvenzionabili i seguenti interventi:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Intervento 1: Conversione di seminativi in prati permanenti;
- Intervento 2: Agricoltura conservativa.

3. PRESENTAZIONE SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

La concessione e l'erogazione del sostegno richiesto con le domande di sostegno/pagamento annualità 2021 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 e alla conseguente assegnazione alla Misura 10 della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022, utilizzabile anche per il pagamento delle predette domande di sostegno/pagamento annualità 2021.

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell'OP ARGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno a causa della mancata concessione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR 2014-2020 e/o all'assegnazione alla Misura 10 della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022, utilizzabile anche per il pagamento delle domande di sostegno/pagamento annualità 2021.

I richiedenti accettano inoltre fin da ora eventuali modifiche alle presenti disposizioni derivanti da osservazioni della Commissione europea in sede di approvazione della predetta proroga, da osservazioni del Comitato di Sorveglianza in sede di approvazione dei criteri di selezione, nonché eventuali modifiche del periodo d'impegno.

4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo si applica su tutto il territorio regionale.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata per il pagamento delle domande di sostegno/pagamento annualità 2021 è pari a € 10.460.000,00, di cui il 48% di quota comunitaria FEASR, il 36,4% di quota statale e il 15,6% di quota regionale ed è assicurata dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del PSR 2014-2020, pari a 169.871.859 euro, nonché dalla dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022 che sarà assegnata al PSR prorogato di due anni e destinata alla Misura 10, al netto delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili, della Misura 214 (Azioni 2, 4.2, 5, 6 e 7) del PSR 2007/2013 (c.d. spese di transizione), della Sottomisura 10.1, afferenti ai bandi delle domande di sostegno/pagamento annualità 2016 e 2020, e della Sottomisura 10.2.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

7. PERIODO D'IMPEGNO

La durata del periodo pluriennale di impegno è di tre anni; esso inizia il 15 maggio 2021 e termina il 14 maggio 2024.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

8.1. Condizioni di ammissibilità per l'Intervento 1 Conversione di seminativi in prati permanenti

8.1.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Essere imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e comunque per tutto il periodo d'impegno.

8.1.2. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata nel territorio regionale;
2. superficie agricola occupata da seminativi, di cui all'art. 4, par. 1, lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013, alla data del 15 maggio 2020;
3. superficie di cui al precedente punto 2. che prima dell'inizio del periodo d'impegno sia coltivata con colture annuali o ordinariamente arate e seminate annualmente.

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità che soddisfano il presente criterio di ammissibilità della superficie sono contrassegnate con la lettera A nell'Allegato A "Matrice prodotti/interventi della domanda di sostegno/pagamento". Pertanto non possono essere richieste a premio superfici che prima dell'inizio del periodo d'impegno abbiano occupazioni del suolo diverse da quelle contrassegnate con la lettera A. La coltura coltivata prima del periodo d'impegno è dichiarata nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

4. superficie giuridicamente disponibile per tutto il periodo d'impegno (a tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità come specificato al paragrafo 13.4.).

8.1.3. Impegni dell'Intervento 1

Il richiedente, sulle superfici richieste ed ammesse a premio deve assumere e rispettare i seguenti impegni:

- 1 convertire il seminativo con colture annuali o ordinariamente arate e seminate annualmente in prato permanente (naturale o artificiale) sfalciabile e/o pascolabile.

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità compatibili al fine del rispetto del presente impegno, sono contrassegnate con la lettera X nell'Allegato A "Matrice prodotti/interventi della domanda di sostegno/pagamento". Pertanto, durante il periodo d'impegno le superfici richieste e ammesse a premio devono essere convertite nelle occupazioni del suolo contrassegnate con la lettera X (prati permanenti (naturali o artificiali) sfalciabili e/o pascolabili);

- 2 non effettuare durante il periodo d'impegno l'aratura del terreno, fatta eccezione di quella da effettuarsi nel primo anno di impegno nel caso di impianto di un prato artificiale (con foraggiere permanenti seminate).

8.1.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Tra gli impegni di condizionalità di cui al successivo paragrafo 8.1.5., ne vengono individuati alcuni (di seguito impegni pertinenti di condizionalità) più strettamente collegati agli impegni dell'intervento 1 descritti al precedente paragrafo 8.1.3..

Gli impegni pertinenti di condizionalità per l'intervento 1, con riguardo all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono indicati nella 2^a colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.1.1 del PSR 2014-2020 che costituisce l'Allegato B "Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013" alle presenti disposizioni.

I beneficiari dell'intervento 1 sono tenuti a rispettare gli impegni pertinenti di condizionalità.

Per i beneficiari dell'intervento 1 non sono invece previsti, con riguardo all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale nè pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, come è evidenziato nella 3^a, 4^a e 5^a colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.1.1 del PSR 2014-2020 che costituisce l'Allegato B alle presenti disposizioni.

Durante il periodo di impegno il beneficiario deve comunque rispettare sulle superfici oggetto d'impegno convertite in pascolo permanente i criteri di mantenimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 come definiti per i prati permanenti a livello nazionale e regionale. Le pratiche utilizzate per il mantenimento dei prati permanenti sono dichiarate nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale secondo le modalità stabilite da AGEA.

8.1.5. Altri obblighi - condizionalità

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 come specificato al paragrafo 13.1.

8.2. Condizioni di ammissibilità per l'Intervento 2 Agricoltura conservativa

8.2.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Essere imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e comunque per tutto il periodo d'impegno.

8.2.2. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata nel territorio regionale;
2. superficie agricola occupata da seminativi, di cui all'art. 4, par. 1, lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013, alla data del 15 maggio 2020;
3. superficie di cui al precedente punto 2. che prima dell'inizio del periodo d'impegno sia coltivata con colture annuali o ordinariamente arate e seminate annualmente.

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, che soddisfano il presente criterio di ammissibilità della superficie sono contrassegnate con la lettera A nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi della domanda di sostegno/pagamento. Pertanto non possono essere richieste a premio superfici che prima dell'inizio del periodo d'impegno hanno occupazioni del suolo diverse da



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

quelle contrassegnate con la lettera A. La coltura coltivata prima del periodo d'impegno è dichiarata nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale.

4. superficie giuridicamente disponibile per tutto il periodo d'impegno (a tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità come specificato al paragrafo 13.4.).

8.2.3. Impegni del tipo di intervento

Il richiedente, sulle superfici richieste ed ammesse a premio deve assumere e rispettare i seguenti impegni:

1. utilizzo di tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di semina su sodo (zero tillage). Per "minima lavorazione" si intende la tecnica di lavorazione del terreno per uno strato superficiale di 10 – 15 cm. Per "semina su sodo" si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8 – 10 cm e una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.

Qualora il richiedente non disponga di un parco macchine aziendale adeguato alla esecuzione della minima lavorazione e/o della semina su sodo e ricorra al contoterzismo è tenuto, ai fini dei controlli, ad esibire le fatture rilasciate dal contoterzista e a conservarle per tutto il periodo pluriennale d'impegno e per i due anni successivi;

2. adozione di una rotazione triennale tra cereali autunno-vernini da granella (Cg) e colture miglioratrici azotofissatrici (L) che consiste nell'alternanza delle due colture Cg ed L sulla medesima superficie secondo un ordine prestabilito (Cg-L-Cg oppure L-Cg-L).

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, compatibili con le colture (Cg) ed (L) al fine del rispetto del presente impegno sono contrassegnate con la lettera X nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi della domanda di sostegno/pagamento. Pertanto, durante il periodo d'impegno le superfici richieste e ammesse a premio devono essere coltivate nel rispetto della predetta rotazione con le colture (Cg) ed (L) contrassegnate dalla lettera X.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

8.2.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Con riguardo all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per i beneficiari dell'intervento 2 non sono previsti impegni pertinenti di condizionalità.

Con riguardo al predetto articolo non sono inoltre previsti pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari né altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale né pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Quanto sopra riportato è evidenziato nella 2^a, 3^a, 4^a e 5^a colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.1.1 del PSR 2014-2020 che costituisce l'Allegato B alle presenti disposizioni.

8.2.5. Altri obblighi - condizionalità

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 come specificato al paragrafo 13.1..

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO

9.1. Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014

Gli impegni dell'Intervento 1 - Conversione di seminativi in prati permanenti non sono combinabili con gli impegni dell'intervento 2 - Agricoltura conservativa. Gli impegni del tipo di intervento 10.1.1 non sono inoltre combinabili né con gli impegni degli altri tipi di intervento a superficie della Sottomisura 10.1 (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) né con gli impegni delle altre misure a superficie programmate nel PSR 2014-2020 (misure 11 e 15). Pertanto in caso di adesione sia al tipo di intervento 10.1.1, sia ai tipi di intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, sia alle misure 11 e 15, le superfici oggetto di impegno non possono essere le stesse poiché i relativi premi non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie. La combinazione di impegni e la combinazione di misure sulla stessa superficie ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.a) del PSR 2014-2020.

Il richiedente, su superfici diverse, può aderire ad uno o ad entrambi gli interventi del tipo di intervento 10.1.1, a tutti gli altri tipi di intervento a superficie previsti dalla sottomisura 10.1 (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) e a tutte le altre misure a superficie programmate nel PSR 2014-2020 (misure 11 e 15). La combinazione di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

impegni e la combinazione di misure per singolo beneficiario ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.b) del PSR 2014-2020.

Il tipo di intervento 10.1.1 è inoltre compatibile con tutte le altre misure/sottomisure/tipi di intervento del PSR 2014-2020.

9.2. Cambio intervento

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la conversione degli impegni previsti dall'intervento 1 - Conversione di seminativi in prati permanenti con quelli previsti dell'intervento 2 - Agricoltura conservativa (cambio intervento).

9.3. Variazione del numero di ettari sotto impegno ai sensi dell'articolo 47 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Sia per l'intervento 1 che per l'intervento 2 nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la variazione del numero di ettari sotto impegno né in aumento né in diminuzione. In caso di variazione in diminuzione si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 13.5..

9.4. Scambio delle particelle

Sia per l'intervento 1 che per l'intervento 2 nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno. Pertanto gli impegni devono essere applicati per tutto il periodo pluriennale d'impegno (tre anni) sulle stesse particelle/superfici ammesse a premio con la domanda di sostegno/pagamento.

9.5. Trasformazione degli impegni

Sia per l'intervento 1 che per l'intervento 2 nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la trasformazione degli impegni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

9.6. Clausole di revisione

Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono previste le seguenti clausole di revisione:

1. in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art. 28, paragrafo 3 del medesimo Regolamento, il presente tipo di intervento dovrà essere adeguato a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche (articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1305/2013);

- poiché la durata del periodo d'impegno del contratto agro-climatico-ambientale assunto con il presente bando (dal 15.05.2021 al 14.05.2024) oltrepassa il periodo di programmazione in corso si provvederà all'adeguamento del presente tipo di intervento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui ai punti 1. e/o 2. non sono accettati dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

10. CRITERI DI SELEZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione.

Tuttavia qualora la dotazione finanziaria assegnata non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste saranno applicati i criteri di selezione di seguito riportati.

Principio di selezione: privilegiare l'intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti" che maggiormente concorre a soddisfare le priorità e gli obiettivi previsti dal Tipo di intervento alla luce dei fabbisogni individuati (4.2.23 e 4.2.24).	
Criterio di selezione	Punteggio
Maggiore superficie richiesta nell'Intervento 1 rispetto alla superficie totale richiesta in domanda (superficie richiesta nell'intervento 1 + superficie richiesta nell'intervento 2)	10 x superficie richiesta nell'Intervento 1/(superficie richiesta nell'intervento 1 + superficie richiesta nell'intervento 2) Il punteggio è calcolato con arrotondamento al 4° decimale
Punteggio massimo parziale	10

Principio di selezione: presenza di superficie richiesta a premio che ricade nella Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS).	
Criterio di selezione	Punteggio
Presenza di superficie richiesta a premio che ricade anche parzialmente nella Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS).	2
Punteggio massimo parziale	2

Il punteggio massimo totale attribuibile per domanda è pari a 12 punti.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Criterio di priorità: a parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con maggiore superficie totale richiesta in domanda (superficie richiesta nell'intervento 1 + superficie richiesta nell'intervento 2).

11. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il sostegno è concesso, per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

L'importo del premio è stabilito in:

- a) Intervento 1 "Conversione di seminativi in prati permanenti": € 242,00 per ettaro/anno.
- b) Intervento 2 "Agricoltura conservativa": € 250,00 per ettaro/anno.

I premi compensano "in tutto" i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'esecuzione degli impegni presi in considerazione nel calcolo del premio (compensati) che vanno al di là della baseline di cui all'art. 28 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, delle pratiche agricole abituali, delle pertinenti pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening" di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti accoppiati del Primo Pilastro.

L'intervento 1 coincide con la pratica equivalente di cui all'allegato IX sezione III punto 8) del Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, per escludere il doppio finanziamento, qualora la Regione Sardegna dovesse optare per l'utilizzo di tale intervento come pratica equivalente, l'importo del premio dell'intervento 1 sarà azzerato per una superficie pari a quella necessaria per soddisfare il requisito di equivalenza per il pagamento greening, calcolata conformemente all'articolo 46 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle relative domande di sostegno/pagamento annualità 2016 approvate con la determinazione n. 6076/157 del 29.04.2016 e modificata con la determinazione n. 8931/290 del 15.06.2016 e agli altri provvedimenti di attuazione emanati per le domande annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Inoltre, per quanto attiene l'Intervento 2 Agricoltura conservativa, qualora il richiedente non disponga di un parco macchine aziendale adeguato alla esecuzione della minima lavorazione e/o della semina su sodo e ricorra al contoterzismo è tenuto, ai fini dei controlli, ad esibire le fatture rilasciate dal contoterzista e a conservarle per tutto il periodo pluriennale d'impegno e per i due anni successivi.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

12. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di pagamento ritenute ammissibili annualità 2021 è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del PSR 2014-2020, pari a 169.871.859 euro, nonché dalla dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022 che sarà assegnata al PSR prorogato di due anni e destinata alla Misura 10, al netto delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili, della Misura 214 (Azioni 2, 4.2, 5, 6 e 7) del PSR 2007/2013 (c.d. spese di transizione), della Sottomisura 10.1, afferenti ai bandi delle domande di sostegno/pagamento annualità 2016, e della Sottomisura 10.2.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO E ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO

13. DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Obblighi di condizionalità

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 di attuazione dell'articolo 23 del predetto D.M..

13.2. Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Ai sensi della determinazione n. 12570/333 del 22 giugno 2017 i beneficiari della Misura 10 Sottomisura 10.1 Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 2 "Agricoltura conservativa" dovranno compilare il Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino a partire dalla prima annualità d'impegno e per tutto il periodo pluriennale d'impegno.

Per le registrazioni riguardanti la domanda di sostegno/pagamento annualità 2021, relativa al primo anno d'impegno (dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022) si dovrà utilizzare lo schema del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino di cui all'Allegato C "Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per le domande di sostegno/pagamento".

Per le registrazioni riguardanti la domanda di pagamento annualità 2021, relativa al sesto anno d'impegno (dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022) si dovrà utilizzare lo schema del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino di cui all'Allegato C1 "Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per le domande di pagamento".



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Il Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino deve essere esibito all'atto dei controlli e custodito in azienda per tutto il periodo pluriennale d'impegno e per i successivi:

- 1) 5 anni per le domande con periodo pluriennale d'impegno dal 15 maggio 2016 al 14 maggio 2022;
- 2) 2 anni per le domande con periodo pluriennale d'impegno dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2024.

13.3. Obbligo di presentare la domanda annuale di pagamento

L'erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo degli anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è riconosciuto il sostegno e il beneficiario deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza del tipo di intervento, pena la revoca totale del sostegno e il recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento in due o più anni d'impegno successivi al primo si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.

13.4. Rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno

La superficie richiesta a premio deve essere giuridicamente disponibile in esclusiva, dalla presentazione della domanda e comunque per tutto il periodo pluriennale d'impegno. Tuttavia è consentito, durante il periodo pluriennale d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità.

Con riguardo alla predetta disposizione, i contratti in scadenza durante l'anno d'impegno relativo alla domanda 2021 (dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022) devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre il 31 gennaio 2022, pena la decadenza della superficie interessata.

13.5. Obbligo di mantenimento della superficie oggetto d'impegno (SOI) ammessa nella domanda di sostegno per tutto il periodo pluriennale d'impegno

La variazione in diminuzione della superficie oggetto d'impegno ammessa a premio nella domanda di sostegno (mancato mantenimento della superficie), compresa la variazione conseguente a un ritiro parziale richiesto dal beneficiario, determina le seguenti sanzioni:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

1) riduzione graduale con le seguenti condizioni:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Bassa	Sempre uguale all'entità	Quantità di superficie non mantenuta > 0,3 ha o > del 3% e ≤ del 15% della SOI ammessa nella domanda di sostegno	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Media	Sempre uguale all'entità	Quantità di superficie non mantenuta > del 15% e ≤ del 25% della SOI ammessa nella domanda di sostegno	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Alta	Sempre uguale all'entità	Quantità di superficie non mantenuta > del 25% e ≤ del 30% della SOI ammessa nella domanda di sostegno	Violazione intervenuta durante il II anno di impegno

2) decadenza con le seguenti condizioni: quantità di superficie non mantenuta > del 30% della SOI ammessa nella domanda di sostegno.

Si precisa che il livello di disaggregazione è "Intervento" e pertanto le sanzioni si applicano separatamente ai due Interventi del Tipo di intervento: Intervento 1 "Conversione dei seminativi in prato permanente" e Intervento 2 "Agricoltura conservativa".

Le disposizioni sopra riportate si applicano a decorrere dal 2° anno d'impegno.

Fermo restando quanto sopra riportato alla superficie non mantenuta si applica comunque la decadenza con il recupero di tutte le somme erogate.

14. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

14.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento e domanda di pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'OP ARGEA.

Per l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP ARGEA nelle Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021.

14.2. Tipologie di domande e di comunicazioni

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Anche per l'annualità 2021 è prevista la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>>¹. Pertanto le disposizioni impartite dall'OP ARGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domande e di comunicazioni:

1. domanda iniziale di sostegno/pagamento e domanda iniziale di pagamento;
2. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
3. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di ritiro parziale);
4. comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale);
5. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

14.3. Compilazione e presentazione delle domande

Come previsto nelle Istruzioni operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall'OP ARGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Le domande di sostegno/pagamento e le domande di pagamento devono essere indirizzate al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente. Il Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). L'elenco dei Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con il

¹ Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

relativo codice ente, ed i Comuni di competenza, sono riportati nel documento “Servizi Territoriali dell’OP ARGEA con i relativi Comuni afferenti” che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it. In tale documento è riportata anche la PEC e l’indirizzo di ogni Servizio Territoriale.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta con firma autografa dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica (“rilascio” della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

La copia cartacea della domanda rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il CAA al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall’OP ARGEA; il CAA deve rendere disponibile la domanda cartacea per eventuali controlli.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda.

Si ricorda che i richiedenti possono prendere visione e stampare le copie delle domande presentate utilizzando le specifiche funzionalità messe a disposizione dall’OP ARGEA sul portale SIAN.

Nell’Allegato A “Matrice prodotti/interventi della domanda di sostegno/pagamento” è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa destinazione/uso/qualità ove previsto, l’intervento a premio a cui questa può essere associata.

Nell’Allegato A1 “Matrice prodotti/interventi della domanda di pagamento” è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa destinazione/uso/qualità ove previsto, l’intervento a premio a cui questa può essere associata.

Nell’Allegato D - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande sono riportate le istruzioni per la compilazione delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento che integrano le istruzioni generali per la compilazione on-line delle domande emanate da AGEA con il manuale utente “Compilazione Domande di sostegno e/o pagamento Misure agroambientali, zone svantaggiate e misure forestali Campagna 2021” scaricabile dai CAA autorizzati alla compilazione della domanda dall’area riservata del Portale SIAN www.sian.it.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

14.4. Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP ARGEA.

14.4.1. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e della domanda di pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **17 maggio 2021**.

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento e della domanda di pagamento oltre il **17 maggio 2021 (presentazione tardiva della domanda iniziale)** comporta una riduzione dell'importo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 17 maggio 2021. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva all'**11 giugno 2021** sono irricevibili.

14.4.2. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN entro il **31 maggio 2021**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo che si applica alla sola parte della domanda oggetto della modifica. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali. Pertanto le domande di modifica presentate dopo l'**11 giugno 2021** sono irricevibili.

14.4.3. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, *"una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in parte in qualsiasi momento per iscritto"*.

Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Si ricorda che a decorrere dal 2° anno d'impegno il ritiro parziale della domanda ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 determina l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate al precedente paragrafo 13.5.

Come disposto dall'OP ARGEA ai paragrafi 7 e 7.1 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021, il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro parziale (modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP ARGEA ai predetti paragrafi 7 e 7.1 il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP ARGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
argea@pec.agenziaargea.it

14.4.4. Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno/pagamento e una domanda di pagamento può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata e le domande delle annualità precedenti ad essa collegate.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

L'OP ARGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021 ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dell'OP ARGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

14.5. Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alla predette Istruzioni Operative, disponibile anche sul sito internet della Regione Sardegna (Modulo "Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32").

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione probante, devono essere comunicati, come stabilito dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione probante, si rimanda alle disposizioni impartite con le Istruzioni Operative n. 32 sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato, all'OP ARGEA esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it accompagnato da una nota di trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale
- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente dell'OP ARGEA

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Annualità 2021. Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

14.6. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno

In attuazione dell'articolo 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in caso di cessione totale o parziale di azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni precedenti.

Per comunicare la cessione totale o parziale dell'azienda e il subentro nell'impegno il cedente e il cessionario devono compilare e sottoscrivere il Modulo 3.

Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell'atto di cessione totale o parziale dell'azienda. Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili con riguardo alle superfici interessate dal ritardo nella comunicazione.

Ai sensi delle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'OP ARGEA, la documentazione probante la cessione totale o parziale dell'azienda è la seguente: copia



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione specifica delle particelle catastali dichiarate nella domanda.

In caso di cessione totale o parziale di azienda a favore di un beneficiario già titolare di un contratto per il Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e/o 10.1.2 Produzione integrata e/o 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, dovranno essere presentate distinte domande di pagamento, ciascuna collegata alla relativa domanda di sostegno.

15. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le disposizioni regionali riguardanti le riduzioni e le esclusioni per inadempienze degli impegni/criteri/obblighi, di attuazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del predetto D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, saranno emanate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

16. RICORSI

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso:

1. in via amministrativa:
 - ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto, avente carattere definitivo;
2. in via giurisdizionale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell'autorità adita, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento decisivo.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

In relazione al trattamento dei dati da parte dell'OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di attuazione della presente misura, si rimanda a quanto illustrato dal medesimo OP al paragrafo 19 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” delle Istruzioni Operative n. 4 del 5 marzo 2021.

18. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

18.1. Principali riferimenti normativi per le domande di sostegno/pagamento e per le domande di pagamento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5465 del 07/06/2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” in corso di emanazione;

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA protocollo n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Istruzioni Operative di AGEA n. 32 protocollo ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017 recante “Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013”;
- Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021” e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Indirizzi attuativi.”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”;

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3434/DecA/41 del 01/10/2020 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n. 1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 985/DecA/18 del 01.04.2021 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Direttive per l'attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali”, della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2021”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1099/DecA/23 del 22.04.2021 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Ulteriori direttive per l'attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Annualità 2021 - Modifica del Decreto n. 985/DecA/18 del 01.04.2021.”;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante “PSR 2014/2020 – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.”;
- Determinazione n. 12570/333 del 22 giugno 2017 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo – Integrazione documentale – Adozione Registro Aziendale”;
- Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'OP ARGEA sottoscritta in data 13 luglio 2020;

18.2. Principali riferimenti normativi per le domande di pagamento

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 recante “Recepimento regionale del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1517/31 del 29 giugno 2016 recante: “Regime di condizionalità 2016. Provvedimento regionale per l'attuazione dell'articolo 22 del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, secondo le direttive di attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12.04.2016.”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.1867 del 18 gennaio 2018 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” in corso di pubblicazione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1474/DecA/30 del 31 maggio 2018 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. DGR n. 26/34 del 30 maggio 2017. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018.”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2055/DecA/38 del 03 settembre 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17/01/2019.”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale n. 998/DecA/21 del 22 aprile 2016 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misura 10 Pagamenti agro-climatici – ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica – annualità 2016”;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1411/DecA/30 del 14.06.2016 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – Misura 11 Agricoltura biologica. Modifica del Decreto n. 998/DecA/21 del 22/04/2016";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 671/DecA/13 del 15.03.2018 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e ulteriori disposizioni per la Misura 11 "Agricoltura biologica" - Annualità 2018.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 739/DecA/14 del 21.03.2018 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Ulteriori disposizioni per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Annualità 2018.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 486/DecA/15 del 22.02.2019 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali", della Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta", sottomisura 15.1, della Misura 214, Azione 214.2 Difesa del suolo, e ulteriori disposizioni per la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" – Annualità 2019.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1286/DecA/14 del 9 aprile 2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Direttive per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali" e della Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta", Sottomisura 15.1 - Annualità 2020";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misure connesse alla superficie e agli animali - Annualità 2016, 2017 e 2018 - Attuazione dell'articolo 23, comma 1, del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 per le Misure 10, 11, 14 e 15 annualità 2016 - Attuazione dell'articolo 24, comma 1, del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 annualità 2017 – Attuazione dell'articolo 24, comma 1, del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 annualità 2018.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2349/DecA/45 del 23.10.2019 recante "Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misure 10 e 11. Integrazione del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018.";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3792/DECA/49 del 22.10.2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure connesse alla superficie e agli animali. Misure 10, 11, 13, 14 e 15. Annualità 2019 e 2020. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 per l'annualità 2019. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 per l'annualità 2020.";
- Determinazione n. 6076/157 del 29.04.2016 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento per l'anno 2016. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento.";
- Determinazione n. 8931/290 del 15.06.2016 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Modifica della determinazione n. 6076/157 del 29 aprile 2016;
- Determinazione n. 8689/176 del 26.04.2017 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2017;
- Determinazione n. 4225/133 del 22.03.2018 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2018.";
- Determinazione n. 7022/214 del 15.05.2018 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Modifica delle disposizioni e proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento. Annualità 2018.";
- Determinazione n. 4212/130 del 13.03.2019 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2019.";
- Determinazione n. 6108/170 del 17.04.2020 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2020.”;

- Determinazione n. 2076/56 del 01.02.2021 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure 10 e 13. Domande connesse alla superficie annualità 2020. Proroga del termine per il rinnovo e la registrazione nel fascicolo aziendale dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno.”

19. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura).

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 e alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'OP ARGEA.

20. ALLEGATI

Allegato A - Matrice prodotti/interventi della domanda di sostegno/pagamento

Allegato A1 - Matrice prodotti/interventi della domanda di pagamento

Allegato B - Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013”

Allegato C - Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per le domande di sostegno/pagamento

Allegato C1 - Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per le domande di pagamento

Allegato D - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento

Modulo 1 - Comunicazione di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 2 - Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 3 - Cessione totale o parziale dell'azienda e subentro nell'impegno